

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2025, n. 541

D.Lgs. 502/1992 - L.R. 20/2015 - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell'ASL TA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3-ter, co. 3 del D.Lgs n. 502/92 s.m.i. come modificato dalla L. n. 190/2014, il quale espressamente dispone che *"Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali"*.

Vista altresì la Legge Regionale n. 20 del 10/4/2015, con la quale la Regione Puglia ha recepito la riduzione del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie introdotta dalla citata L. n. 190/2014, prevedendo, all'art. 1, co. 1, che i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie del SSR siano composti da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno designato dal Ministro della Salute.

Viste le modalità procedurali di nomina del Collegio Sindacale ed il trattamento economico dei relativi componenti di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 s.m.i., in base ai quali *"il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta (...); L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti"*.

Visto l'art. 23 della L.R. n. 1/2005, secondo cui i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.

Visto l'art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi.

Preso atto che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 2417 del 10/11/2022 è stato nominato il Collegio Sindacale dell'Azienda, per la durata di tre anni dalla data di insediamento, nella seguente composizione:

- Dott. Salvatore Marangella – designato dal Ministero della Salute;
- Dott. Michele Muschio Schiavone - designato dalla Regione Puglia;
- Dott.ssa Lucia Spilotro - designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Vista la nota prot. n. 212880 del 07/10/2025, acquisita agli atti della Regione Puglia al prot. n. 0547295 del 07/10/2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'ASL TA ha comunicato che in data 15/11/2025 il Collegio Sindacale dell'Azienda giungerà a naturale scadenza, richiedendo la designazione del componente di competenza della Regione Puglia.

Considerato che si rende necessario designare il componente di competenza della Regione al fine della nomina del nuovo Collegio Sindacale.

DECRETA

Art. 1 – il dott. Luigi Lorusso è designato – ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dell'art. 1, co.2, della L.R. n. 20/2015 – quale componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell'ASL TA.

Art. 2 – il dott. Luigi Lorusso designato con il presente provvedimento, risulta alternativamente:

- iscritto/a nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 73746;
- funzionario/a del Ministero dell’Economia e Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.

Art. 3 - Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione Puglia.

Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023.

Bari, lì 21 ottobre 2025

EMILIANO